

Comune di Luserna San Giovanni (Torino)

**APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E SS.MM.II.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

(omissis)

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni e proposte pervenute in merito al progetto di Variante Parziale n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, contenute nel documento "REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE", che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 5 e 7, della L.R. L.R. 05.12.1977, n. 56 e ss.mm.ii., la Variante Parziale n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, così come predisposta dai professionisti incaricati, che allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale risulta così articolata:
  - RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
  - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI, CON INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE – STRALCIO;
  - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - TESTO INTEGRATO;
  - RELAZIONE GEOLOGICA;
- 3) di dare atto che, in forza della Determinazione n. 36 del 09.02.2024 dell'Unione Montana del Pinerolese, la presente Variante è esclusa dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- 4) di dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii., che la presente Variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- 5) di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, del Regolamento di Attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/2019 n. 4/R, che la presente Variante rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del PPR;
- 6) di dare atto che sono state tenute in considerazione e ove necessario recepite le indicazioni e osservazioni espresse dalla Città Metropolitana di Torino con Determinazione Dirigenziale n. 170 del 16.01.2024 del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia;
- 7) di dare atto che la Variante soddisfa le condizioni (c.d. Condizioni di classificazione) di cui all'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii. in quanto:
  - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa;
  - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
  - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- 8) di dare atto che essendo oggetto della presente Variante modifiche che non comportano nuove previsioni insediative, non viene allegata tra gli elaborati la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall'art. 17, comma 6, della L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii. relativa alle c.d. *Condizioni localizzative*;
- 9) di dare atto che, nonostante la presente Variante non incida sulla capacità insediativa teorica o sui parametri di cui all'art. 17, comma 5, lett. c), d), e) e f) della L.R. 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii., si riporta nel seguito apposito prospetto numerico riassuntivo dei dati tutt'ora vigenti, **così come estrapolati dalla scheda quantitativa dei dati urbani relativa al PRG vigente:**

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità insediativa teorica: 12.376 abitanti                                         |
| Attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali: 33,87 ha, 32,28 mq/ab       |
| Superfici territoriali per:                                                           |
| - Residenze e attività compatibili. 127,05 ha, 155,75 mq/ab                           |
| - Giardini e parchi privati: 62,58 ha, 76,72 mq/ab                                    |
| - Impianti produttivi: 54,19 ha, 66,43 mq/ab                                          |
| - Attrezzature commerciali, direzionali, ricreazionali private: 29,80 ha, 36,53 mq/ab |

- 10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/1977 e ss.mm.ii., la Variante assumerà efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Città Metropolitana di Torino, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua approvazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG;
- 12) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica e Urbanistica di provvedere ai successivi adempimenti di legge.

La presente deliberazione, stante la necessità di concludere sollecitamente nell'iter di approvazione della variante *de quo*, viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con separata votazione resa in forma palese (presenti 12) che dà il seguente risultato:

- n. 12 favorevoli

- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti.

\* \* \* \* \*